




MELIDE

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI





MELIDE

INDICE

Capitolo I: Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

Capitolo II: Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III: Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Altre tasse causali
- Art. 18 Esigibilità

Capitolo IV: Norme finali

- Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni





MELIDE

Il Consiglio comunale di Melide

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Campo d'applicazione** **Art. 1**
¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Melide nonché il relativo finanziamento.
²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
- Principi della gestione dei rifiuti** **Art. 2**
¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. Il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
³La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- Compiti del Comune** **Art. 3**
¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").
- Definizioni** **Art. 4**
¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e
-
-
-



delle rive dei corsi d'acqua; cestini, rifiuti delle scuole e uffici pubblici.

In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Obblighi dei detentori di rifiuti

Art. 5

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²La consegna di rifiuti ingombranti non è permessa ad artigiani e imprese.

³Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

⁴I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁵I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁷Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.



⁸ Gli organizzatori di manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano di autorizzazione, sono obbligati a utilizzare bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili. L'organizzatore è inoltre tenuto a separare correttamente tutti i rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata.

**Eccezioni e modalità
particolari di consegna**

Art. 6

¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

⁴ Le eccezioni di cui ai paragrafi 1-3 non sono motivo di esonero dal pagamento della tassa base.

Divieti

Art. 7

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.

**CAPITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA**

**Raccolta dei rifiuti
urbani**

Art. 8

¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.

² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente



stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Utenti autorizzati

Art. 9

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, dai proprietari di residenze secondarie e dalle persone che soggiornano a Melide.

²Possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi soltanto i rifiuti prodotti sul territorio del Comune.

Imballaggi, contenitori e esposizione

Art. 10

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più di 5 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti importante, il Municipio può ordinare la messa a disposizione o cessione di una superficie idonea alla posa di contenitori interrati per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione é a carico del Comune.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Rifiuti esclusi dalla raccolta

Art. 11

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, stampanti, fotocopiatrici, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- d) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- e) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- f) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- g) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- h) materiale inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;



- i) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- j) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- k) gomme e pneumatici;
- l) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- m) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- n) veleni;
- o) emulsioni e miscele bituminose;
- p) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- q) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- r) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Art. 12

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Sospensione del servizio

Art. 13

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

**CAPITOLO III
FINANZIAMENTO**

Principio

Art. 14

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi al 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati





dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini assoggettati alla tassa.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Tassa base

Art. 15

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

CATEGORIA	RIFERIMENTO	MIN. (CHF)	MAX. (CHF)
a) Economie domestiche (domiciliati/dimoranti)			
Persona sola	Unità abitativa	50.-	150.-
Due o più persone	Unità abitativa	100.-	200.-
b) Esercizi pubblici			
Alberghi	Posto letto	10.-	30.-
	Posto a sedere interno	5.-	25.-
	Posto a sedere esterno	5.-	20.-
Garni/Pensioni	Posto letto	10.-	30.-
Ristoranti, Ristoranti con alloggio, Bar e Locali notturni	Posto letto	10.-	30.-
	Posto interno	10.-	25.-
	Posto esterno	5.-	20.-
c) Case, appartamenti di vacanza, residenze secondarie (incl. appartamenti e case affittati a scopo di lucro)			
Appartamenti Case di vacanza	Unità abitativa	100.-	200.-
d) Persone giuridiche			
Da 1 a 3 collaboratori		150.-	300.-
Da 4 a 10 collaboratori		250.-	600.-
Più di 10 collaboratori		500.-	1200.-

Per le distinzioni a livello di esercizi pubblici nella categoria b) fa stato quanto risulta dalle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio del commercio e dei passaporti in base alla LEAR nella sua versione più attuale. In caso di nuove denominazioni verrà applicata la categoria che più si avvicina a quella preesistente.



Per il calcolo dei letti e dei posti negli esercizi pubblici fa stato il conteggio elaborato dal Comune in base alle autorizzazioni cantonali. La chiusura temporanea legale o volontaria dell'esercizio pubblico non dà diritto ad alcuna esenzione parziale della tassa prevista.

Per le categorie d) il numero di collaboratori è calcolato sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti.

Tassa sul quantitativo

Art. 16

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico) può essere fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Altre tasse causali

Art. 17

¹Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio mette a disposizione degli appositi sacchi e prevede un servizio di raccolta porta a porta. La tassa per l'acquisto dei sacchi è fissata entro i seguenti limiti:

- a) sacco da 60 litri: minimo CHF 4.00 – massimo CHF 8.00
- b) sacco da 110 litri: minimo CHF 7.00 – massimo CHF 11.00

²Gli scarti vegetali prodotti sul territorio di Melide e consegnati non imballati negli appositi sacchi direttamente presso l'area di compostaggio possono essere assoggettati a:

- a) una tassa compresa tra CHF 5.- e CHF 20.- per volumi fino a un m³;
- b) una tassa compresa tra CHF 10.- e CHF 20.- per ogni m³ supplementare.

³Per le tasse di smaltimento di scarti vegetali non prodotti sul territorio di Melide fanno stato gli accordi/convenzioni con i Comuni autorizzati.

⁴Le tasse causali sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.



Esigibilità

Art. 18

La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro-rata temporis.

**CAPITOLO IV
NORME FINALI**

**Attuazione e misure
d'esecuzione**

Art. 19

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Rimedi giuridici

Art. 20

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contravvenzioni

Art. 21

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000.- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione



MELIDE

gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

**Entrata in vigore e
abrogazioni**

Art. 22


¹Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2020, previa ratifica della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il vigente Regolamento comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del 1997 e ogni altra disposizione con esso incompatibile o contraria.

Approvato dal Municipio con risoluzione n° 428 del 23.04.2019

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 27.05.2019

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 150-RE-15209 del 13.8.2019





MELIDE

DISPOSIZIONI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

a livello federale:

- ✓ Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- ✓ Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- ✓ Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- ✓ Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- ✓ Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- ✓ Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- ✓ Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- ✓ Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- ✓ Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- ✓ Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- ✓ Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1988 (OSiti);
- ✓ Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- ✓ Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- ✓ Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- ✓ Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- ✓ Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- ✓ Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
 - ✓ Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
 - ✓ Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
 - ✓ Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
 - ✓ Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
 - ✓ Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
 - ✓ Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
 - ✓ Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
 - ✓ Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
 - ✓ Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
-
-
-



MELIDE

- ✓ Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- ✓ Regolamento per la consegna di rifiuti dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- ✓ Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- ✓ Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- ✓ Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

